

COMUNE DI CAMPODARSEGO

STATUTO

approvato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 91 in data 20.12.1999 e n. 7 in data 15.02.2000, modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale:

n. 15 in data 22.04.2002

n. 19 in data 29.05.2003

n. 51 in data 29/06/2006

TITOLO I^: DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Comune

1. Il Comune di CAMPODARSEGO e' ente territoriale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni, e dalle norme del presente statuto.

ART. 2 - Stemma, gonfalone

1. Il Comune ha, come suo segno distintivo, lo stemma riconosciuto con Decreto Reale in data 07 Gennaio 1938 e successive modifiche ed iscritto nel Libro Araldico degli enti morali.
2. Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del gonfalone riconosciuto con Decreto Reale in data 07 Gennaio 1938. Nell'uso del gonfalone si osservano le norme del D.P.C.M. 3 giugno 1986.

ART. 3 - Territorio

1. Il Comune di CAMPODARSEGO comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico, di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.
2. Il territorio di cui al precedente comma comprende: CAMPODARSEGO, capoluogo, nella quale e' istituita la sede del Comune, dei suoi organi istituzionali e degli uffici; le Frazioni di:
BRONZOLA, FIUMICELLO, RESCHIGLIANO, SANT'ANDREA.
3. Il presente Statuto riconosce le localita' storiche di:

BOSCO DEL VESCOVO

CAMPANIGALLI

4. Le modificazioni alla circoscrizione territoriale sono apportate con legge regionale a sensi dell'art. 133 Cost. previa audizione della popolazione del Comune.

ART. 4 - Funzioni del Comune

1. Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio della sussidiarietà; esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione; concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione. Il Comune può svolgere le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
3. Il Comune ispira la propria azione amministrativa ai principi di imparzialità, buon andamento, razionalità ed economicità, la cui efficienza ed efficacia si concretizza nella diminuzione dei tempi di risposta da parte dell'amministrazione ai bisogni della collettività, garantendo la qualità dei servizi resi.
4. Obiettivi preminenti del Comune sono: lo sviluppo e il progresso civile, economico e sociale finalizzato all'affermazione dei valori umani, al soddisfacimento dei bisogni collettivi, e la promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini residenti nel proprio territorio.
5. Il Comune ha autonomia normativa, organizzativa, amministrativa nonché impositiva e finanziaria nell'ambito dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

ART. 5 - Funzioni del Comune nel settore della sanità

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità, della prima infanzia e della famiglia.
2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale a fini sanitari, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili, invalidi e ai soggetti a devianze.

ART. 6 - Funzioni del Comune nel settore dell'assistenza e della beneficenza

1. Il Comune svolge tutte le funzioni amministrative relative all'organizzazione ed all'erogazione dei servizi di assistenza e di beneficenza di cui agli artt. 22 e 23 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al primo comma la Giunta comunale predispone annualmente un programma di interventi, in particolare per l'infanzia e per gli anziani.
3. Per lo svolgimento delle attività di cui ai precedenti commi, il Consiglio Comunale stabilisce apposite tariffe compatibili alle disponibilità finanziarie.
4. Il Sindaco o l'Assessore da lui delegato si avvale, nell'esercizio delle predette attività, dell'opera degli assistenti sociali e di eventuali associazioni di volontariato.

ART. 7 - Funzioni del Comune nell'assistenza scolastica

1. Il Comune svolge le funzioni amministrative relative all'assistenza scolastica concernenti le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare, mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, l'assolvimento dell'obbligo scolastico, nonché, per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi.
2. Il Comune adegua, per quanto di sua competenza, strutture e mezzi a servizio delle istituzioni scolastiche alle nuove esigenze emergenti nel campo dell'istruzione pubblica anche ai fini della riorganizzazione dell'intero sistema formativo.

ART. 8 - Funzioni del Comune nel settore dello sviluppo economico

1. Il Comune favorisce e tutela il lavoro come fattore essenziale per una completa realizzazione della persona e per la sua integrazione sociale e come risorsa fondamentale per lo sviluppo armonico dell'intera comunità.
2. In conformità a quanto disposto dall'art. 3, commi 5, 6, 7 e 8 della legge 8.6.1990, n.142, il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
3. Il Comune promuove una rete di consultazione permanente con gli altri enti territoriali, in particolare con i Comuni dell'area tradizionalmente aggregata a Campodarsego, al fine di confrontare, integrare e rendere omogenee la gestione dei principali servizi pubblici, l'intervento per infrastrutture e servizi interessanti più Comuni, lo studio, l'elaborazione e la realizzazione di progetti comuni.
4. A tali finalità possono concorrere la Conferenza dei Servizi e gli accordi di programma.

5. Il Comune ispira la propria azione alla promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, nonché dello sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione.
6. Favorisce l'occupazione e promuove l'imprenditorialità giovanile.
7. Collabora con le organizzazioni economiche agricole, industriali e dei servizi, e può attivare una Consulta permanente per le rappresentanze delle stesse.
8. Possono essere realizzate opere pubbliche da parte di privati cittadini, in forma convenzionata, nei casi in cui, pur riconoscendo l'interesse dei privati, il Consiglio verifichi un'evidente interesse pubblico e tale intervento comporti una precisa convenienza economica per il Comune.

ART. 9 - Funzioni del Comune nel settore della cultura

1. Il Comune coordina tutela e promuove con apposite iniziative il recupero del patrimonio storico, artistico, culturale e linguistico locale, dei costumi e delle tradizioni, per evitarne la perdita e l'alterazione.
2. A tale scopo favorisce, attua e promuove iniziative di studio, di ricerca e di conoscenza.
3. Il Comune di Campodarsego riconosce le tracce della propria storia e delle proprie tradizioni nei suoi borghi e nuclei storici di Campodarsego, Bronzola, Fiumicello, S. Andrea, Reschigliano, Campanigalli, Bosco del Vescovo.

ART. 10 - Funzioni del Comune nel settore della tutela ambientale

1. Il Comune persegue la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, paesaggistiche, idrogeologiche e faunistiche presenti nel proprio territorio, garantendone il godimento da parte della collettività, al fine di migliorare la qualità della vita.
2. A tal fine adotta, d'intesa con la Regione, la Provincia e gli enti preposti, tutte le iniziative e i provvedimenti necessari a garantire la tutela, la prevenzione e l'eliminazione delle cause di inquinamento atmosferico, acustico, delle acque e del suolo.

ART. 11 - Partecipazione

1. Il Comune realizza la propria autonomia favorendo l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini singoli o associati all'attività politica ed amministrativa dell'ente, al fine di assicurare la tutela degli interessi generali e l'imparzialità, la trasparenza e l'efficienza dell'azione amministrativa.

2. Il Comune riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali, e cura a tal fine l'istituzione di mezzi e strumenti idonei, quali periodici di informazione sull'attività comunale, incontri, convegni, mostre, rassegne e stabilisce rapporti permanenti con gli organi di comunicazione di massa.
3. L'organizzazione degli uffici e dei servizi comunali deve tenere conto delle esigenze e dei bisogni di tutti i cittadini.

ART. 12 - Albo Pretorio

1. Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
2. Il Segretario Comunale e' responsabile delle pubblicazioni.

TITOLO II^: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I - Organi Istituzionali

ART. 13 - Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

CAPO II - Consiglio Comunale

ART. 14 - Elezione e composizione

1. Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di ineleggibilita' e alla decadenza dei consiglieri sono stabilite dalla legge.
2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

ART. 15 - Durata in carica

1. La durata in carica del Consiglio e' stabilita dalla legge.
2. Il Consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

ART. 16 - Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intera popolazione del Comune.
2. La posizione giuridica dei Consiglieri e' regolata dalla legge.

3. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende del Comune e dagli Enti da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni ed eventuali copie di atti in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
4. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio.
5. Hanno, inoltre, diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
6. Le interrogazioni e le interpellanze sono presentate dai consiglieri per iscritto presso la segreteria del comune. La risposta del sindaco, o dell'assessore delegato, deve essere comunicata all'interessato entro trenta giorni dalla presentazione.
7. Le interrogazioni e le interpellanze sono iscritte all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio comunale utilmente successiva alla loro presentazione.
8. Il regolamento disciplinerà forme e modi per l'esercizio dei diritti e dei poteri dei consiglieri.
9. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del consiglio e delle commissioni delle quali siano membri.
10. Il Consigliere può giustificare la propria assenza ad adunanze del Consiglio mediante comunicazione motivata al Sindaco che ne dà notizia al Consiglio e ne cura l'inserimento a verbale. La comunicazione verrà fatta di norma per iscritto; se viene fatta verbalmente deve essere formalizzata per iscritto entro le 48 ore successive alla seduta.
11. I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive del consiglio sono dichiarati decaduti. Prima di procedere alla dichiarazione di decadenza, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7.8.1990 n. 241, a notificargli a mezzo messo comunale l'avvio del procedimento amministrativo, assegnando un termine non inferiore a giorni dieci per far valere per iscritto le cause giustificative. Il Consiglio Comunale si pronuncia sulle stesse dichiarando o meno la decadenza del Consigliere.
12. Le indennità spettanti ai Consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge.

ART. 17 - Dimissioni dei consiglieri

1. Le dimissioni dei consiglieri comunali sono presentate al Consiglio e devono essere immediatamente assunte al protocollo dell'ente, nell'ordine temporale di presentazione.

2. Sono irrevocabili, non abbisognano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. La surrogazione deve avvenire entro dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga nei casi stabiliti dalla legge.

ART. 18 - Competenze del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio e' l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Ha competenza limitatamente agli atti fondamentali stabiliti dalla legge.
3. Le deliberazioni in ordine agli atti fondamentali non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
4. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento che prevede in particolare le modalità per la convocazione, per la validità delle sedute e per la presentazione e la discussione delle proposte

ART. 19 - Esercizio della potestà' regolamentare

1. Il Consiglio comunale, nell'esercizio della potestà' regolamentare, adotta, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto, regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione e per l'esercizio delle funzioni.
2. I regolamenti, divenuti esecutivi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sono pubblicati all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entrano in vigore dopo tale pubblicazione.

ART. 20 - Commissioni comunali

1. Il Consiglio, all'inizio di ogni tornata amministrativa, istituisce nel suo seno commissioni consultive permanenti composte in relazione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, assicurando la presenza in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.
2. Il regolamento stabilisce il numero delle commissioni permanenti, la loro competenza per materia, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità' dei lavori.
3. Il Sindaco e gli Assessori possono partecipare ai lavori delle commissioni, senza diritto di voto.
4. Le commissioni esaminano preventivamente le più' importanti questioni di competenza del Consiglio comunale ed esprimono su di esse il proprio parere che può' essere

trascritto in eventuale deliberazione; concorrono, nei modi stabiliti dal regolamento, allo svolgimento dell'attività amministrativa del Consiglio.

5. Il consiglio con le modalità di cui al primo comma può istituire commissioni temporanee per affari particolari, indicando un termine entro il quale la commissione deve portare a compimento il suo incarico con presentazione di una relazione al consiglio.
6. La commissione temporanea è sciolta in via automatica una volta scaduto il termine, salvo che il consiglio deliberi di prorogarla o, se il termine è già scaduto, di rinnovare l'incarico.
7. Le commissioni consiliari hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e di membri della Giunta, nonché, previa comunicazione al Segretario comunale, dei responsabili degli uffici e dei servizi comunali, degli amministratori e dei dirigenti degli Enti e Aziende dipendenti dal Comune.
8. Gli organi ed uffici del comune, degli enti, delle aziende e delle strutture da esso sono dipendenti sono tenute a fornire le informazioni necessarie per soddisfare la richiesta delle commissioni consiliari, ad esibire loro gli atti ed i documenti in possesso del comune, rilasciandone copia, se richiesta, salvo i casi nei quali la legge ne vieti la divulgazione.
9. Il Consiglio Comunale ha altresì la facoltà di istituire, a scopo di studio e approfondimento di materie di generale interesse o di particolare complessità, commissioni speciali con possibilità di nomina di esperti esterni al Consiglio designati dai gruppi consiliari. Il regolamento ne definisce gli ambiti d'intervento e il funzionamento.

ART. 21 - Commissioni di indagine

1. Il consiglio comunale può istituire nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi membri, commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione.
2. Le commissioni di indagine possono accedere senza limitazione alcuna agli atti e documenti oggetto dell'indagine, nel rispetto della vigente normativa nonché dei regolamenti comunali in materia di tutela della privacy e presentano al consiglio le proprie conclusioni nel termine fissato dal provvedimento istitutivo. Le conclusioni della commissione sono inserite all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio comunale successiva al loro deposito.
3. Ogni commissione di indagine, il cui funzionamento è disciplinato dal regolamento, è composto da tre consiglieri, due designati dalla maggioranza ed uno designato dalle minoranze consiliari.

4. La presidenza della Commissione d'indagine spetta al Consigliere designato dalle minoranze consiliari.

ART. 22 - Commissione per il regolamento del Consiglio

1. Il Consiglio nomina una Commissione consiliare per il Regolamento interno, su designazione dei gruppi in relazione alla loro composizione numerica e in modo da garantire la presenza in essa, con diritto a voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.
2. La commissione esamina preventivamente tutte le proposte sulle norme da inserire nel Regolamento, le coordina in uno schema redatto in articoli e lo sottopone, con proprio parere, all'approvazione del Consiglio.
3. La commissione e' nominata per l'intera durata del Consiglio e, oltre al compito della formazione del Regolamento, ha anche quello di curarne l'aggiornamento, esaminando le proposte dei consiglieri in ordine alle modificazioni ed alle aggiunte da apportarvi e sottoponendolo, con il proprio parere, al voto del Consiglio.
4. Il Consiglio approva a maggioranza assoluta a scrutinio palese, articolo per articolo e con votazione finale, il proprio regolamento e le modificazioni.

ART. 23 - Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto dal Regolamento e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà, o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato la maggior cifra individuale per ogni lista.
2. Il regolamento disciplina la Conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni. Essa è convocata e presieduta dal Sindaco.

ART. 24 - Lavori del consiglio

1. La prima seduta del consiglio comunale e' convocata entro il termine di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.
2. E' convocata dal sindaco, che la presiede fino all'eventuale elezione del Presidente del Consiglio, con il seguente ordine del giorno:
 - a. convalida degli eletti. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non e' detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.

- b. giuramento del Sindaco
- c. comunicazioni del sindaco in ordine alla nomina della giunta.
3. Tale o.d.g. potrà essere integrato con altri argomenti.
4. Il consiglio comunale deve essere convocato almeno 2 volte l'anno per l'esame e l'approvazione dei bilanci, dei piani e dei programmi.
5. Dev'essere inoltre riunito entro 60 giorni quando venga esercitato un diritto di iniziativa.
6. Il consiglio deve essere riunito entro 20 giorni, quando lo richieda un quinto dei consiglieri o il Presidente della Provincia.
7. Almeno una volta l'anno il consiglio deve essere convocato per esercitare il controllo sullo stato di attuazione dei programmi e sulla gestione che risultano dalla relazione della giunta.
8. Le deliberazioni del consiglio sono sottoscritte dal presidente della seduta e dal segretario comunale.

ART. 25 - Convocazione del consiglio comunale e ordine del giorno delle sedute

1. Il consiglio e' convocato in via ordinaria o d'urgenza, con avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno.
2. Nel caso di convocazione ordinaria l'avviso della convocazione deve essere notificato ai consiglieri almeno 5 giorni liberi prima della seduta.
3. Nel caso di convocazione d'urgenza il termine previsto al comma 2 e' ridotto a 24 ore.
4. La notificazione dell'avviso di convocazione puo' essere eseguita in uno dei seguenti modi:
 - mediante il messo comunale;
 - mediante telegramma o raccomandata;
5. mediante consegna dell'avviso a mani dell'interessato, che sottoscrive per ricevuta;
6. mediante modalita' equipollenti previste dal regolamento.
7. L'avviso di convocazione del consiglio comunale deve essere affisso all'Albo pretorio insieme all'ordine del giorno.
8. L'ordine del giorno viene redatto dal presidente del consiglio d'intesa con il sindaco.
9. Il consiglio non puo' deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno.

ART. 26 - Astensione obbligatoria dei consiglieri

1. I consiglieri ed il Sindaco debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilita' loro proprie, verso il Comune e verso le aziende comunali dal medesimo amministrate o soggette alla sua amministrazione o vigilanza, come pure

quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o contabilita' dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile o di conferire impieghi ai medesimi.

2. Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del Comune o degli enti soggetti alla loro amministrazione o tutela.
3. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti od affini fino al quarto grado.
4. L'obbligo di astensione comporta quello di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante il tempo del dibattito e della votazione.
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al segretario comunale.

ART. 27 - Pubblicita' delle sedute e durata degli interventi

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.
2. Il regolamento puo' stabilire limiti alla durata degli interventi dei consiglieri.

ART. 28 - Presidenza delle sedute consiliari

1. Il Consiglio, all'inizio di ogni tornata amministrativa, stabilisce se avvalersi o meno della figura del Presidente del Consiglio Comunale e procede alla sua eventuale elezione.
2. Nel caso in cui il Consiglio non deliberi l'istituzione del Presidente del Consiglio, così come nel caso di sua assenza od impedimento, la presidenza e tutte le relative funzioni sono assunte dal Sindaco o da chi legalmente lo sostituisce.
3. Chi presiede l'adunanza del Consiglio e' investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarita' delle discussioni e deliberazioni.
4. Ha facolta' di sospendere e di sciogliere l'adunanza.
5. Puo' nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordine.

ART. 28bis - Elezione del Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Presidente del Consiglio Comunale viene eletto dal Consiglio Comunale nel proprio ambito.
2. Per essere eletto il candidato deve ottenere la maggioranza assoluta dei voti, ovvero la metà più uno dei Consiglieri assegnati al Comune

3. Ogni Consigliere ha diritto ad esprimere il proprio voto per un solo candidato.
4. Se alla prima votazione nessuno dei consiglieri ha ottenuto la maggioranza assoluta, nella medesima seduta si procede al ballottaggio tra i due consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Nella seconda votazione viene eletto il consigliere che ottiene il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più anziano di età.
5. Non possono essere eletti alla carica di presidente il Sindaco o gli assessori comunali extraconsilari.
6. Il Presidente assume le funzioni immediatamente dopo la sua elezione.

ART. 28ter - Compiti e poteri del Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'intero consiglio comunale tutelandone la dignità del ruolo.
2. Il Presidente esercita le seguenti funzioni:
 - convoca il Consiglio Comunale, previa intesa con il Sindaco,
 - predispone, d'intesa con il Sindaco, l'ordine del giorno del Consiglio,
 - presiede i lavori del Consiglio e ne garantisce il funzionamento e l'ordine pubblico,
 - promuove e coordina i rapporti del Consiglio con il Sindaco, la Giunta, i Capigruppo e le Commissioni consiliari,
 - quale rappresentante istituzionale del Consiglio, può partecipare alle manifestazioni ufficiali del Comune;
 - assume le iniziative necessarie affinché il Consiglio eserciti con efficacia le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dallo statuto,
 - esercita le altre funzioni attribuitegli dalla legge, da altre normative, dal regolamento del consiglio comunale
3. Il Presidente del Consiglio esercita le sue funzioni con imparzialità, nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.

ART. 28quater - Durata in carica del Presidente

1. Il Presidente dura in carica per tutta la durata del Consiglio Comunale.
2. Il Presidente può cessare dalla carica per dimissioni volontarie, nel qual caso si procede alla sostituzione nella stessa seduta in cui ne viene preso atto.
3. Su richiesta motivata di almeno un terzo dei consiglieri in carica può essere richiesta la revoca del Presidente in caso di reiterati inadempimenti. La richiesta di revoca deve essere inviata all'interessato al quale vengono concessi quindici giorni per controdedurre al Sindaco in forma scritta. Nei successivi trenta giorni si deve riunire il Consiglio per deliberare in merito. La proposta di revoca si intende approvata se riporta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, espressa con voto palese.

4. Le sedute consiliari in cui si discute delle dimissioni, revoca e sostituzione del Presidente sono presiedute dal Sindaco.

ART. 29 - Votazioni e funzionamento del Consiglio

1. Le adunanze del consiglio comunale sono validamente costituite quando e' presente la meta' dei consiglieri assegnati al comune.
2. Quando la prima convocazione sia andata deserta non essendosi raggiunto il numero dei presenti di cui al precedente comma, alla seconda convocazione, che avra' luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tal fine il Sindaco.
3. Le deliberazioni del consiglio comunale sono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei votanti, salvo che siano richieste dalla legge o dal presente statuto o dal regolamento maggioranze qualificate.
4. Le votazioni sono palesi. Le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.
5. Il regolamento stabilira' i casi nei quali le votazioni riguardanti le persone avvengono in modo palese.
6. Il consigliere che dichiara di astenersi al voto e' computato tra i presenti ai fini della validita' della seduta. Parimenti e' computato tra i presenti ai fini della validita' della seduta il consigliere presente che non renda alcuna dichiarazione di voto o non depositi la scheda nell'urna nel caso di votazione segreta.
7. Il consigliere che non voglia essere computato tra i presenti ai fini della validita' della seduta deve allontanarsi dall'aula al momento del voto.
8. Per determinare la maggioranza dei votanti non si tiene conto degli astentuti ai sensi del 6 comma, fermo restando che si computano ai fini della validita' della seduta sempreche' non si allontanino dall'aula al momento del voto.
9. Nel caso di votazione segreta le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
10. La nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge viene effettuata con voto limitato.

ART. 30 - Consigliere anziano

1. E' consigliere anziano colui che nella elezione ha ottenuto la maggiore cifra individuale, con esclusione del sindaco e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri.

ART. 31 - Verbalizzazione

1. Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio e ne redige il verbale che sottoscrive insieme con il Sindaco o chi presiede l'adunanza.
2. Il processo verbale indica i punti principali della discussione e il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
3. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.
4. Il regolamento stabilisce:
 - a) le modalita' di approvazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettificazioni eventualmente richieste dai consiglieri;
 - b) le modalita' secondo cui il processo puo' darsi per letto.

CAPO III - GIUNTA COMUNALE E SINDACO

Sezione 1[^] - La Giunta comunale

ART. 32 - Composizione della giunta

3. La giunta e' composta dal sindaco e da un numero di assessori compreso tra un minimo di cinque ed un massimo di sette, fra cui un vicesindaco, nominati dal sindaco che ne determina in via definitiva il numero e ne da' comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.
4. Il sindaco puo' nominare gli assessori anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilita' ed eleggibilita' alla carica di consigliere comunale.
5. Il sindaco puo' in qualsiasi momento revocare uno o piu' assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio
6. I casi di incompatibilita' alla carica di Sindaco o di assessore sono stabiliti dalla legge.

ART. 33 - Linee programmatiche di mandato

1. Le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo, sono presentate da parte del Sindaco, sentita la Giunta che lo approva con atto formale, entro il termine di quarantacinque giorni decorrenti dalla data del suo insediamento. Tale documento entro il termine sopraindicato dovra' essere comunicato a ciascun Consigliere.
2. Ciascun Consigliere Comunale, nei quindici giorni successivi al ricevimento del documento programmatico, potra' formulare, con le modalita' fissate nel regolamento del

Consiglio Comunale, integrazioni, adeguamenti e modifiche mediante presentazione di appositi emendamenti.

3. Scaduto il termine di cui al precedente comma 2 il Sindaco e la Giunta, preso atto degli emendamenti eventualmente presentati, redigono il testo definitivo del documento programmatico da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale. La seduta di discussione e approvazione di tale documento dovrà tenersi entro i dieci giorni successivi alla scadenza dei termini di cui al comma 2; durante la seduta del Consiglio, dopo l'illustrazione da parte del Sindaco del documento programmatico, viene aperto il dibattito che si conclude con il voto del Consiglio stesso.
4. Non potranno essere presentati emendamenti oltre il termine fissato dal precedente comma 2; in particolare non sono ammessi emendamenti nel corso della discussione in Consiglio Comunale.

ART. 34 - Assessori extraconsiliari

1. Non possono essere nominati assessori gli ascendenti e i discendenti, i coniugi, i parenti ed affini fino al terzo grado del sindaco.
2. Gli assessori esterni partecipano alle sedute del consiglio con diritto di parola e senza diritto di voto.
3. In nessun caso vengono computati nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta.

ART. 35 - Dimissioni, decadenza

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta restano in carica fino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Fino alle elezioni, le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.
2. Le dimissioni del sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma precedente trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio.
3. Lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del sindaco e della giunta.
4. Le dimissioni del sindaco vanno presentate al consiglio comunale e quelle degli assessori al sindaco. Alla sostituzione degli assessori dimissionari provvede il sindaco, che ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta utile.
5. Le dimissioni possono essere comunicate verbalmente nel corso di una seduta di consiglio e si considerano presentate il giorno stesso.

6. Nel caso previsto dal comma precedente le dimissioni vengono verbalizzate dal segretario.

ART. 36 - Mozione di sfiducia

1. Il voto contrario del consiglio comunale a una proposta del sindaco e della giunta non comporta le dimissioni.
2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati al comune, senza computare a tal fine il Sindaco.
4. La mozione di sfiducia e' depositata presso l'Ufficio del segretario comunale e deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.
5. Se la mozione viene approvata dal consiglio comunale, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi di legge.

ART. 37 - Competenze generali della giunta

1. La Giunta e' l'organo di collaborazione del Sindaco nell'amministrazione del Comune.
2. Adotta gli atti di amministrazione privi di contenuto gestionale che non rientrino nelle competenze del Consiglio e che la legge o lo statuto non attribuiscono al Sindaco, al segretario o ai dirigenti.
3. Svolge attivita' di proposta e di impulso nei confronti del consiglio comunale.
4. Ispira la sua azione ai principi dell'efficienza e della trasparenza, ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
5. Riferisce annualmente al consiglio della sua attivita'.

ART. 38 - Adunanze e deliberazioni

1. La convocazione della giunta comunale spetta al sindaco, il quale ne presiede le riunioni.
2. Le riunioni non sono pubbliche. Alle riunioni della giunta possono essere invitati tutti coloro che il sindaco ritenga opportuno sentire.
3. Si applicano alla giunta le disposizioni, dettate dallo statuto, per il funzionamento del consiglio comunale, circa il voto, le maggioranze per la validita' delle sedute, per l'approvazione delle deliberazioni, il computo degli astenuti e delle schede bianche e nulle e sull'astensione obbligatoria.

4. Le deliberazioni della giunta sono sottoscritte dal sindaco e dal segretario comunale.

Sezione 2^a - Sindaco

ART. 39 - Il Sindaco

1. Il sindaco, eletto direttamente dai cittadini, rappresenta il Comune ed è responsabile dell'amministrazione del comune.
2. Esercita le funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente statuto e rappresenta la comunità'.
3. Distintivo del Sindaco e' la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.
4. Il Sindaco presta dinanzi al Consiglio Comunale, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
5. La legge stabilisce le conseguenze dell'omesso o ritardato giuramento.
6. Egli esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti dell'ente, non espressamente riservate ad altri organi.

ART. 40 - Vicesindaco

1. Il sindaco, all'atto della nomina della giunta, designa fra gli assessori il Vicesindaco, e chi lo sostituirà in caso di assenza o impedimento temporaneo, con funzioni di sostituto, nei casi previsti dalla legge.

ART. 41 - Incarichi agli assessori

1. Il sindaco può incaricare singoli assessori dello svolgimento di compiti di impulso, di indirizzo e coordinamento di attività ricomprese nelle aree di competenza affidate, onde conseguire gli obiettivi e i programmi deliberati.
2. Può altresì delegarli a compiere atti di sua competenza nei casi consentiti dalla legge.
3. Incarichi e deleghe sono revocabili in qualsiasi momento.

ART. 42 - Nomine

1. Il consiglio comunale formula gli indirizzi generali in materia di nomine e le designazioni dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, in tempo utile perché

il sindaco possa effettuare le nomine e le designazioni di sua competenza nei termini di legge.

2. Le nomine e le designazioni espressamente riservate al consiglio dalla legge devono avvenire sulla base dell'esame del curriculum di ciascun candidato, da presentarsi almeno cinque giorni prima della seduta consiliare avente all'ordine del giorno l'effettuazione delle nomine.

TITOLO III^A

CAPO I - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Sezione 1^A - Criteri direttivi

ART. 43 - Partecipazione dei cittadini

1. Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, delle formazioni sociali, delle associazioni Pro Loco, del volontariato e delle associazioni di categoria che esprimano a livello comunale e sovracomunale interessi ed istanze di rilevanza sociale, culturale ed economica. Considera a tal fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alla predetta partecipazione.
2. Viene costituito "l'Albo Comunale delle Associazioni" al quale potranno essere iscritti associazioni ed organismi associativi che operino nell'ambito del Comune da almeno due anni, secondo le norme stabilite dal Regolamento.
3. L'Amministrazione Comunale garantisce in ogni circostanza la liberta', l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.
4. Al fine di assicurare la rappresentanza e la partecipazione di gruppi omogenei di cittadini non altrimenti rappresentati, sono istituite, con apposita deliberazione, le consulte

ART. 44 - Momenti e sedi di partecipazione delle Associazioni

1. Per l'attuazione di propri programmi e servizi l'Amministrazione Comunale puo' convenzionarsi con le associazioni riconosciute per lo svolgimento degli stessi.
2. Il Comune potra' avvalersi di gruppi di lavoro appositamente costituiti fra componenti dei propri uffici e rappresentanti delle associazioni al fine di disporre - preventivamente all'adozione di un atto o provvedimento di indirizzo o di controllo o successivamente

nella fase della sua attuazione - di ogni elemento di conoscenza, anche tecnica, utile per una azione amministrativa il piu' possibile completa e documentata.

3. Il Comune garantisce ad ogni associazione che ne faccia richiesta l'informazione sulle attivita' comunali relative ai settori nei quali opera l'associazione stessa.

Sezione 2^a - Riunioni, assemblee, consultazioni

ART. 45 - Riunioni, Assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena liberta' e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attivita' politiche, sociali, religiose, culturali, sportive e ricreative.
2. Per l'esercizio del diritto di cui al comma precedente, compatibilmente alle possibilita', l'Amministrazione Comunale, su richiesta, fornisce le sedi ed ogni altra struttura e spazio idoneo. Le condizioni e le modalita' d'uso saranno appositamente regolamentate.
3. Per la copertura delle spese viene richiesto il pagamento di un corrispettivo. Anche per le assemblee disposte dall'Amministrazione deve essere fissato il limite delle spese a carico del fondo economale.

ART. 46 - Consultazioni

1. Il Consiglio comunale promuove, di propria iniziativa o su richiesta di categorie di cittadini, la consultazione delle categorie stesse su proposte che rivestano diretto e rilevante interesse.
2. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati negli atti del Consiglio Comunale, che ne fa esplicita menzione nelle inerenti deliberazioni.
3. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi a loro spese.
4. La consultazione puo' essere indetta anche per categorie di giovani non ancora elettori, purché abbiano compiuto i 16 anni.

Sezione 3^a- Iniziative popolari

ART. 47 - Istanze, petizioni e proposte

1. Gli elettori del Comune possono rivolgere istanze e petizioni al Consiglio comunale per quanto riguarda le materie di competenza, con riferimento ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.
2. Le istanze, le petizioni e le proposte sono ricevute dal Consiglio Comunale, che provvede a deliberare nel merito entro sessanta giorni.
3. Agli effetti dei precedenti commi, le istanze, le petizioni e le proposte, debbono essere sottoscritte da non meno di cento elettori.
4. L'autenticazione delle firme avviene a norma delle disposizioni del regolamento sul referendum.

ART. 48 - Referendum

1. Il referendum è ammesso in materie di esclusiva competenza comunale ed è volto a realizzare il rapporto tra gli orientamenti che maturano nella comunità e l'attività degli organi comunali.
2. Il Comune ne favorisce l'esperimento nei limiti consentiti dalle esigenze di funzionalità dell'organizzazione comunale.
3. L'indizione del referendum è fatta quando lo richieda il 10% degli elettori, iscritti nelle liste elettorali del Comune.
4. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
5. Sull'ammissibilità del referendum decide il Consiglio Comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
6. È ammessa la celebrazione contemporanea di più referendum. Non sono ammesse iniziative referendarie in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali e più precisamente nel periodo intercorrente dalla pubblicazione dei decreti di indizione dei comizi sino ad un mese dopo le operazioni di voto.

ART. 49 - Effetti del referendum

1. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza degli elettori votanti per le elezioni comunali; altrimenti è dichiarato respinto.
2. Il Consiglio Comunale entro quarantacinque giorni dalla data di svolgimento dovrà deliberare in merito all'argomento proposto con referendum.
3. In ogni caso il Consiglio Comunale non è vincolato all'esito del Referendum.

ART. 50 - Disciplina del referendum

1. Le norme per l'attuazione del referendum sono stabilite nell'apposito regolamento.

ART. 51 - Azione popolare

1. Ciascun elettore del Comune puo' far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
2. La Giunta comunale, in base all'ordine emanato dal giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune nel giudizio, nonche', in caso di soccombenza, le spese a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.

ART. 52 - Pubblicita' degli atti amministrativi

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge e di regolamento o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

ART. 53 - Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

1. Con apposito regolamento e' assicurato ai cittadini del Comune, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed e' disciplinato il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi.
2. Il regolamento inoltre:
 - a) individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti;
 - b) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino;
 - c) assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di accedere alle strutture ed ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attivita' dell'amministrazione.
 - d) individua gli atti sottratti all'accesso per esigenze di tutela della privacy.

ART. 54 - Sportello dei diritti

1. E' istituito, con le forme e le modalita' stabilite dal regolamento, lo "sportello dei diritti" che avra' la funzione di dare informazioni ai cittadini e di aiutarli nell'approccio con tutte le problematiche relative agli uffici comunali e alle pubbliche amministrazioni in genere.

CAPO II - DIFENSORE CIVICO

ART. 55 - Istituzione

1. E' istituito nel Comune l'ufficio del "difensore civico" quale garante del buon andamento, dell'imparzialita', della tempestivita' e della correttezza dell'azione amministrativa.
2. Il difensore civico non e' sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed e' tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.
3. Il servizio di difesa civica può essere assicurato anche in forma associata nel quale caso varranno le norme dedotte in convenzione.

ART. 56 - Elezione del difensore civico

1. Il difensore civico e' eletto con deliberazione del Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. La votazione avviene per schede segrete.
3. Il difensore civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilita' e di compatibilita' con la carica di consigliere comunale ed essere scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettivita', serenita' di giudizio e competenza giuridico - amministrativa.
4. L'incarico di difensore civico e' incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica diretta. Il Comune si impegna a ricercare la collaborazione dei Comuni vicini per la creazione del difensore civico che interessi piu' Comuni.
5. L'incompatibilita', originaria o sopravvenuta, comporta la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro venti giorni dalla contestazione.

ART. 57 - Durata in carica e revoca del difensore civico

1. Il difensore civico dura in carica quanto il Consiglio comunale che lo ha eletto e non puo' essere confermato che una sola volta con le stesse modalita' della prima elezione.
2. I poteri del difensore civico sono prorogati fino all'entrata in carica del successore.
3. Il difensore civico puo' essere revocato, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune, per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni.

ART. 58 - Funzioni

1. A richiesta di chiunque vi abbia interesse, il difensore civico interviene presso l'Amministrazione comunale, presso gli enti e le aziende da essa dipendenti per assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano tempestivamente e correttamente emanati.
2. Nello svolgimento della sua azione il difensore civico rileva eventuali irregolarita', negligenze o ritardi, valutando in relazione alle questioni sottoposte al suo esame anche la rispondenza alle norme di buona amministrazione e suggerendo mezzi e rimedi per l'eliminazione delle disfunzioni rilevate.
3. Il difensore civico puo' intervenire anche di propria iniziativa a fronte di casi di particolare gravita' gia' noti e che stiano preoccupando la cittadinanza.

ART. 59 - Modalita' di intervento

1. Le persone che abbiano in corso una pratica o abbiano interesse ad un procedimento amministrativo in corso presso l'Amministrazione del Comune o gli enti ed aziende da esso dipendenti, hanno diritto di chiedere per iscritto notizie sullo stato della pratica o del procedimento trascorsi sessanta giorni - quando non esistano altri termini di legge - senza che abbiano ricevuto risposta o qualora ne abbiano ricevuta una insoddisfacente, possono richiedere l'intervento del difensore civico.
2. Il difensore civico puo' convocare direttamente i funzionari cui spetta la responsabilita' dell'affare in esame, dandone avviso al responsabile del servizio o ufficio da cui dipendono, e con essi puo' procedere all'esame della pratica o del procedimento.
3. In occasione di tale esame il difensore civico stabilisce, tenuto conto delle esigenze di servizio, il termine massimo per la definizione della pratica o del procedimento, dandone immediatamente notizia alla persona interessata e, per conoscenza, al Sindaco ed al segretario comunale.
4. Il difensore civico ha diritto di ottenere dall'Amministrazione comunale e dagli enti ed aziende di cui al comma 1, copia degli atti e documenti, nonche' ogni notizia connessa

alle questioni trattate, e deve denunciare al Sindaco i funzionari che impediscano o ritardino l'espletamento delle sue funzioni.

5. Il difensore civico deve sospendere ogni intervento sui fatti dei quali sia investita l'autorità giudiziaria penale.

ART. 60 - Relazione al Consiglio Comunale

1. Il difensore civico invia al Consiglio comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi e irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti.
2. Il Consiglio comunale, esaminata la relazione, adotta le determinazioni di sua competenza che ritenga opportune.

ART. 61 - Mezzi del difensore civico

1. Il Consiglio comunale stabilisce, con propria deliberazione, sentito il difensore civico, la sede, la dotazione organica ed i criteri di assegnazione del personale. L'assegnazione del personale all'ufficio del difensore civico è stabilita con deliberazione della Giunta.
2. Il personale assegnato è individuato nell'organico comunale e, per le funzioni di che trattasi, dipende dal difensore civico.
3. L'arredamento, i mobili e le attrezzature sono assegnati al difensore civico, che ne diviene consegnatario.
4. Le spese di funzionamento sono impegnate, anche su proposta del difensore civico, e liquidate secondo le norme e le procedure previste dal vigente ordinamento.

ART. 62 - Trattamento economico

1. Al difensore civico spettano l'indennità di funzione, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese di trasporto nella misura stabilita dalla legislazione vigente per gli assessori comunali.

TITOLO IV[^]: ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

ART. 63 - Svolgimento dell'azione amministrativa

1. Il Comune uniforma la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico secondo le leggi.

2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.
3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.
4. Il Comune nell'ambito delle sue competenze gestisce servizi pubblici.

CAPO I - SERVIZI

ART. 64 - Servizi pubblici comunali

1. Il Comune assume nelle forme di legge l'impianto e la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale, favorendo ogni forma di integrazione e cooperazione con altri soggetti pubblici e privati.
2. La deliberazione del consiglio comunale, con la quale si determina la gestione di un servizio pubblico, deve contenere gli indirizzi per il funzionamento delle aziende speciali e per la gestione a mezzo di società, ovvero le norme regolamentari per la gestione del servizio in una delle forme previste dalla legge.
3. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

ART. 65 - Gestione diretta dei servizi pubblici

1. Il Consiglio comunale delibera l'assunzione dell'impianto e dell'esercizio diretto dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;
 - b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.

2. Nella deliberazione di assunzione diretta di un servizio, già affidato in appalto od in concessione, dovranno indicarsi le notizie di cui all'art. 3 del D.P.R. 4 ottobre 1986 n. 902.

ART. 66 - Aziende speciali ed istituzioni

1. Il Consiglio comunale delibera la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale, e ne approva lo statuto.
2. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di "istituzioni", organismo dotato di sola autonomia gestionale.
3. Organi dell'azienda e della istituzione sono: il Consiglio di amministrazione, il Presidente, il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
4. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dal presente statuto e da regolamenti comunali.

ART. 67 - Nomina, surroga e revoca degli amministratori di aziende e di istituzioni

1. Gli amministratori di aziende e istituzioni sono nominati, designati e revocati dal sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale.
2. Non possono essere nominati i consiglieri comunali, gli assessori, i revisori dei conti, i dipendenti del comune e delle sue aziende e istituzioni.
3. I candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti per l'eleggibilità alla carica di consigliere comunale.
4. Con le modalità di cui ai commi precedenti il sindaco procede alla surroga degli amministratori, entro il termine di 45 giorni dalla vacanza.

ART. 68 - Istituzioni per la gestione di servizi pubblici

1. L'istituzione è retta da un consiglio di amministrazione, composto dal presidente e da due consiglieri, eletti tra i cittadini residenti nel Comune.
2. Salvo revoca restano in carica quanto il sindaco che li ha nominati, e cessano dalle loro funzioni con la nomina dei successori.
3. Agli amministratori dell'istituzione si applicano le norme sull'incompatibilità e ineleggibilità stabilite dalla legge per i consiglieri comunali.
4. Al direttore dell'istituzione competono le responsabilità gestionali. È nominato dal sindaco, tra il personale interno all'ente sulla base dell'esperienza maturata e dei titoli

posseduti, ovvero ricorrendo a personale esterno, tramite contratto di diritto pubblico o privato, a tempo determinato.

5. Il consiglio comunale, all'atto della costituzione dell'istituzione, ne approva il regolamento, ne disciplina il funzionamento e la gestione, le conferisce il capitale di dotazione, e ne determina le finalita' e gli indirizzi.

CAPO II - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA

ART. 69 - Convenzioni

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni e la Provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie, nonché la possibilità di costituire uffici comuni che operino con personale distaccato dagli enti partecipanti ed ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo; ovvero la possibilità di delegare funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, affinché operi in luogo e per conto degli enti deleganti.

ART. 70 - Consorzi

1. Il Comune puo' partecipare alla costituzione di consorzi con altri Comuni e Provincie per la gestione associata di uno o piu' servizi.
2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione a' sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.
4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilita' pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

ART. 71 - Unione di Comuni

1. Il Comune puo' costituire una unione con altri Comuni contermini per l'esercizio di una pluralita' di funzioni o di servizi. Per la costituzione dell'unione dovranno osservarsi le disposizioni dettate dalla legge.

ART. 72 - Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalita', il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
3. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, e' approvato con atto formale del Sindaco.
4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni, a pena di decadenza.

TITOLO V^: UFFICI E PERSONALE

ART. 73 - Principi organizzativi

1. Il comune, nell'organizzazione dei suoi uffici, persegue i seguenti obiettivi:
 - a) accrescere l'efficienza dell'amministrazione anche mediante lo sviluppo del suo sistema informativo in coordinazione con quelli degli altri soggetti pubblici;
 - b) razionalizzare il costo del lavoro contenendo la spesa del personale entro i vincoli delle disponibilita' di bilancio;
 - c) attuare, come previsto dalla legge, l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato;
 - d) ampia flessibilita' nell'utilizzo del personale per corrispondere costantemente ai programmi approvati dal Consiglio Comunale ed ai fini operativi della Giunta Comunale;
 - e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza.
2. L'amministrazione comunale si articola in unita' organizzative per settori omogenei di attivita', in modo da garantire la completezza dei procedimenti affidati a ciascuna unita' e l'individuazione delle relative responsabilita'.
3. Il responsabile dell'unita' organizzativa ordina il lavoro dei dipendenti secondo i criteri di efficienza ed efficacia onde conseguire i più elevati livelli di produttività e minimi disagi per i cittadini.

4. La Giunta Comunale adotta i regolamenti ed atti di organizzazione nel rispetto dei principi statutari e della legislazione vigente.

ART. 74 - Disciplina del personale

1. Il personale comunale opera con professionalità ed imparzialità e piena responsabilizzazione ad ogni livello, nell'interesse della comunità e del cittadino e promuovendo la massima semplificazione dei procedimenti.
2. Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, nel rispetto della legge e dei contratti collettivi, disciplina:
 - a) la dotazione organica del personale;
 - b) le procedure per l'assunzione del personale;
 - c) l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
 - d) le modalità per il conferimento delle collaborazioni esterne, di cui all'art. 51, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
3. Il Comune promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale.
4. Il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.
5. L'Amministrazione privilegia l'utilizzo dei ruoli professionali dei dipendenti anche attraverso il conferimento di incarichi singoli o in equipe, da svolgersi in orario extra ufficio, all'interno della sede comunale. Al personale dipendente l'Amministrazione consente l'esercizio di attività presso altri Enti ed Istituzioni, compatibili con i compiti d'ufficio, in quanto tesa all'acquisizione di esperienze e all'approfondimento di conoscenze.

ART. 75 - Il segretario comunale

1. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. In relazione all'esercizio di tali funzioni esprime, se richiesto, il parere di conformità degli atti collegiali alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
2. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina l'attività.
3. Il Segretario inoltre:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

- b) può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del Comune;
 - c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.
4. Il Sindaco può assegnare al Segretario tutte quelle funzioni e compiti conferibili ai sensi delle vigenti norme di legge, comprese le funzioni di cui all'art. 51 bis legge 142/90.

ART. 76 -Vicesegretario

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere un Vicesegretario per coadiuvare il Segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

ART. 76 bis: Dirigenza

1. Nel rispetto dei limiti previsti dalla legge alle strutture burocratiche di vertice dell'ente può essere preposto un dirigente.
2. Il regolamento disciplina lo stato giuridico dei Dirigenti prevedendone in particolare:
 - o le competenze;
 - o l'attribuzione di responsabilità gestionali nell'ambito degli obiettivi fissati dagli organi politici dell'Ente;
 - o le modalità dell'attività di coordinamento con gli organi di governo, il Segretario Generale e il Direttore Generale.
3. La copertura dei posti di responsabili dei servizi e degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
4. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire

ART. 77 - Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Il sindaco, nel rispetto della legge e delle disposizioni contrattuali, nomina i responsabili degli uffici e dei servizi a cui spetta la direzione dei settori.
2. La direzione dei settori e' conferita per un periodo non superiore alla durata del mandato del Sindaco.
3. Gli organi di governo del comune definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
4. Al Segretario comunale ed ai funzionari responsabili degli uffici e dei servizi spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del comune, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e del presente statuto.
5. I responsabili degli uffici e dei servizi rispondono della gestione e dei relativi risultati, della istruttoria ed attuazione dei provvedimenti, dei programmi, dei progetti e dei servizi di competenza del settore o servizio definiti con atto di indirizzo dell'organo politico, nonché dell'utilizzo delle risorse umane e materiali assegnate al settore o servizio stesso.
6. Nel rispetto dei principi soprastabiliti, il regolamento specifica l'attribuzione delle responsabilita' gestionali

ART. 78 - Collaborazioni esterne

1. Il regolamento del personale puo' prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalita' per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne: - la durata che, comunque, non potra' essere superiore alla durata del mandato amministrativo del Sindaco; - i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico; - la natura privatistica del rapporto.

ART. 79 - Responsabilita' disciplinare del personale

1. Il regolamento di organizzazione disciplinera' secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato nonché dai contratti collettivi nazionali di lavoro la responsabilita', le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio.

TITOLO VI^: RESPONSABILITA'***ART. 80 - Pareri sulle proposte ed attuazione di deliberazioni***

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.
2. I soggetti di cui al comma precedente rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

TITOLO VII^: FINANZA E CONTABILITA`***ART. 81 - Ordinamento***

1. L'ordinamento della finanza del Comune e' riservato alla legge.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune e' titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune e', altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nell'ambito dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica ed ha un proprio demanio e patrimonio.

ART. 82 - Attività finanziaria del Comune

1. La finanza del Comune e' costituita da:
 - a) imposte proprie;
 - b) addizionali e partecipazioni ad imposte erariali e regionali;
 - c) tasse e diritti per servizi pubblici;
 - d) trasferimenti erariali;
 - e) trasferimenti regionali;
 - f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
 - g) risorse per investimenti;
 - e) altre entrate.
2. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime con opportune differenziazioni e, per quanto possibile, al costo dei relativi servizi.
4. Il Consiglio Comunale approva il regolamento di contabilità nel rispetto dell'ordinamento finanziario e contabile disciplinato dalla legge dello Stato.
5. Il regolamento indica le tecniche per il controllo di gestione al fine di accertare:
 - a) la quantificazione economica dei costi sostenuti
 - b) il controllo di efficacia e di efficienza dell'azione amministrativa
 - c) l'economicità dei risultati ottenuti rispetto ai programmi approvati ed ai costi sostenuti.

ART. 83 - Attività contrattuale

1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti disciplinati attraverso il regolamento comunale per i contratti.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa riportante le seguenti indicazioni:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.

ART. 84 - Revisione economico-finanziaria

1. Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il collegio dei revisori composto di tre membri, scelti in conformità al disposto dell'art. 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta; sono revocabili per inadempimento e quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del loro mandato e sul regolare funzionamento del collegio.
3. Il collegio dei revisori collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
4. A tal fine i revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.

5. Nella relazione di cui al comma 3 il collegio dei revisori esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
6. Il Consiglio comunale può affidare al collegio dei revisori il compito di eseguire periodiche verifiche di cassa.
7. I revisori, ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente ne riferiscono immediatamente al Consiglio.

ART. 85 - Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di Tesoreria che comprende:
 - a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
 - b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
 - c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali a sensi dell'art. 9 del D.L. 10 novembre 1978 n. 702, convertito nella legge 8 gennaio 1979 n.3.
2. I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità di cui all'art. 59, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché dalla stipulanda convenzione.

TITOLO VIII^: RAPPORTI CON ALTRI ENTI

ART. 86 - Partecipazione alla programmazione

1. Il Comune partecipa alla programmazione economica, territoriale e ambientale della Regione; formula, ai fini della programmazione predetta, proposte che saranno raccolte e coordinate dalla Provincia.
2. Il Comune nello svolgimento dell'attività programmatica di sua competenza si attiene agli indirizzi generali di assetto del territorio e alle procedure dettate dalla legge regionale.
3. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento è accertata dalla Provincia.

ART. 87 - Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali

1. Il Comune esercita l'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all'art. 133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla Regione.
2. L'iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

ART. 88 - Pareri obbligatori

1. Il Comune e' tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche.

TITOLO IX^: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 89 - Modificazioni e abrogazione dello Statuto

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello statuto, sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura di cui all'art. 4, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente.
3. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello statuto comporta l'approvazione del nuovo.
4. Una iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal Consiglio comunale, non puo' essere rinnovata nel corso della durata in carica del Consiglio stesso.

ART. 90- Entrata in vigore

1. Il presente statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, e' pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione e affisso all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo pretorio del Comune.
4. Il segretario del Comune appone in calce all'originale dello statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.

ART. 91 - Norma transitoria

1. I regolamenti comunali anteriori al presente statuto restano in vigore per le parti in cui non sono incompatibili con esso fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti, che dovranno essere approvati entro un termine non superiore a quattro mesi dall'entrata in vigore delle modifiche statutarie.